

NR. 3 ANNO 2018

Venerdì 19 gennaio

Settimanale "Prometheus"

Rubrica di aggiornamento normativo

IN QUESTO NUMERO

1. Tariffe TARI adottate oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione: quali conseguenze?
2. Fondo Pluriennale Vincolato per spese di investimento
3. L'indicazione delle linee di indirizzo per la concessione di un servizio pubblico spetta al Consiglio comunale e non alla Giunta
4. Validità delle sanzioni inviate digitalmente: le ultime novità

1. Tariffe TARI adottate oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione: quali conseguenze?

Come è noto, l'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"; l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, con riferimento alla TARI, dispone che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

Che cosa accade alle tariffe TARI nel caso in cui non si rispetti il termine previsto per la loro adozione? Detto altrimenti, come qual è l'efficacia della delibera di approvazione delle tariffe TARI adottate dopo il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione?

La risposta è stata fornita dal TAR Piemonte, sez. II, con la sent. 9 gennaio 2018 n. 39, ribadendo l'orientamento del Consiglio di Stato, sez. V, già espresso nella sent. n. 4104/2017. In tale occasione i giudici di Palazzo Spada avevano affermato che "la violazione del termine non determina di per sé ed automaticamente l'illegittimità dei regolamenti e degli atti comunali, ma incide solo sul regime di efficacia temporale, nel senso che il rispetto del termine di approvazione di cui all'art. 1, comma 169, cit. è condizione per applicare le nuove tariffe o le nuove aliquote retroattivamente (a partire cioè dal 1° gennaio dell'esercizio di riferimento). Ne consegue che le tariffe e le aliquote approvate in data successiva alla scadenza del termine non sono per ciò

solo invalide. Ciò che risulta preclusa è soltanto l'applicazione (retroattiva) all'esercizio in corso (a partire dal 1° gennaio)". Nel caso esaminato dal giudice amministrativo d'appello si discuteva di deliberazioni comunali riguardanti, tra l'altro, la determinazione delle tariffe TARI per il 2015; in proposito in quella sentenza si precisa: "nel caso di specie l'approvazione delle deliberazioni approvate oltre il termine del 30 settembre 2015 non determina in radice la loro illegittimità, ma ne preclude l'applicazione (che sarebbe stata consentita, invece, dall'approvazione tempestiva) a partire dal 1° gennaio 2015".

In sintesi, perciò, la delibera di approvazione delle tariffe TARI adottata oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione non è invalida ma parzialmente inefficace, nel senso cioè che non sarà applicabile dal 1° gennaio dell'esercizio in corso. Ed infatti, la seconda parte dell'art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 dispone che "dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Ma se è pacifico, quindi, che le tariffe non potranno applicarsi dal 1° gennaio dell'anno in cui viene adottata tardivamente la delibera, come si può individuare il termine a partire dal quale le stesse avranno efficacia?

Secondo i giudici del TAR Piemonte, le nuove tariffe sono applicabili dalla data di esecutività della delibera di adozione e non dal 1° gennaio dell'anno successivo. A tale conclusione, secondo i giudici, si giunge considerando quanto segue:

- negare che le tariffe in questione possano essere applicate (non retroattivamente, ma) in corso d'anno significherebbe, di fatto, sancirne l'inefficacia pur avendone riconosciuto la legittimità; e ciò appare illogico;
- l'art. 193 comma 3 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede la possibilità per l'ente locale di modificare le tariffe nel corso dell'esercizio finanziario, sussistendo particolari circostanze ed esigenze di bilancio e di

copertura dei costi: dunque, una modifica "in corso d'opera" non è di per sé incompatibile con il sistema.

2. Fondo Pluriennale Vincolato per spese di investimento

Il comma 880 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 consente agli enti di conservare per l'esercizio 2018 all'interno del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale, le somme già iscritte nell'esercizio 2016 e non utilizzate nell'anno 2017, in deroga a quanto previsto dal principio contabile 4/2 allegato al D.lgs. 118/2011 il quale prevede che le somme non impegnate, al termine dell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata del risultato di amministrazione. Il comma recita: *"Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa"*. Tale previsione consente, quindi, di poter evitare l'applicazione dell'avanzo vincolato al bilancio di previsione con beneficio in termini di saldo di finanzia pubblica poiché l'avanzo applicato non rileva ai fini del predetto saldo.

3. L'indicazione delle linee di indirizzo per la concessione di un servizio pubblico spetta al Consiglio comunale e non alla Giunta

Come è noto, l'art. 42 comma 2 lett. e) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) riconosce la competenza del Consiglio comunale per quanto concerne la concessione dei pubblici servizi.

Di conseguenza, deve ritenersi illegittima per incompetenza una delibera di Giunta comunale che indica le linee di indirizzo per la concessione di un servizio pubblico (e non si limita alla "scelta delle modalità attuative della direttiva fissata in sede consiliare"): è quanto affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. IV, nella sent. 1° dicembre 2017, n. 2306.

Nel caso specifico la Giunta aveva individuato le linee guida per l'affidamento del Teatro comunale, prevedendo, fra le altre cose, una serie obblighi funzionali finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico (costante qualità delle programmazioni artistiche e culturali, rivolte a un pubblico ampio e differenziato; consolidamento dei risultati raggiunti in ogni stagione; offerta di occasioni culturali e artistiche tali da contribuire anche all'integrazione sociale, nella prospettiva della città metropolitana, multi-etnica e multiculturale; promozione di una programmazione accessibile e fruibile a tutti, finalizzata a favorire la crescita di un nuovo pubblico, ecc.).

Secondo i giudici, il vizio di incompetenza si ripercuote sull'intera procedura di affidamento che, quindi, è stata oggetto di annullamento.

4. Validità delle sanzioni inviate digitalmente: le ultime novità

In virtù delle modifiche contenute nel D.lgs n. 127 del 13 dicembre 2017, pubblicato recentemente sulla Gazzetta ufficiale, che saranno efficaci dal prossimo 27 gennaio, si conferisce piena validità agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e

disposizione delle sanzioni di natura tributaria, firmati digitalmente dall'Agenda delle Entrate e notificati al domicilio digitale del contribuente, visto che il Codice dell'amministrazione digitale (Cad) è utilizzabile anche per gli atti tributari e di riscossione. In generale, il Cad conferisce piena efficacia giuridica ai documenti firmati digitalmente dal responsabile dell'ufficio e inviati tramite Pec: ciò in quanto il meccanismo consente al destinatario di riscontrare la provenienza e l'autenticità dell'atto trasmesso in copia informatica. Di particolare interesse sono, poi, le novità in arrivo che prevedono la modificazione dell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata in indice dei domicili digitali su cui convergeranno tutti i soggetti obbligati ad avere un indirizzo Pec, tra cui rientrano, ad esempio, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi nonché i soggetti obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese. L'istituzione di un'unica banca dati consentirà all'Agenda delle Entrate e alla Pubblica Amministrazione in generale di notificare gli atti impositivi e di riscossione direttamente attraverso i domicili digitali dei destinatari. A tale forma di comunicazione degli atti viene conferita uguale efficacia probatoria rispetto alla spedizione e al ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno e alla notificazione a mezzo posta.